

RICHIESTA DI CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE n.

[Versione del documento valida dal: 05/2023]

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

1. Identità e contatti del Finanziatore / intermediario del credito

Finanziatore	Santander Consumer Bank S.p.A.
Indirizzo	Corso Massimo d'Azeglio 33/E - 10126 TORINO
Telefono	011 63 19 111
Email	santanderconsumer@santanderconsumer.it
Fax	011 63 19 119
Sito web	www.santanderconsumer.it

Intermediario del credito	<input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria <input type="checkbox"/> Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB D.Lgs. 385/93 <input type="checkbox"/> Banca
Indirizzo	(spazio per timbro / recapito dell'intermediario del credito e numero di iscrizione Albo/Elenco)

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	La "Cessione del Quinto dello Stipendio" è un contratto di prestito personale a tasso fisso e rata costante rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile netta.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	somma messa a disposizione del Cliente: euro, quale netto ricavo del finanziamento, per un valore attuale del finanziamento di euro (montante lordo meno interessi). di cui importo per estinzione precedenti finanziamenti: euro . (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del contratto di finanziamento).
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un'unica soluzione dal Finanziatore al Cliente a mezzo bonifico bancario o tramite assegno, da cui viene sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cliente abbia già ottenuto dal Finanziatore, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti. Il Cliente si impegna a restituire tale somma mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. L'erogazione avverrà entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del benessere al finanziamento da parte dell'Amministrazione da cui il Cliente dipende nonché dopo la conferma da parte della Compagnia della possibilità di attivazione delle coperture assicurative.
Durata del Contratto di credito	mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: importo rata: euro; numero rate: ; periodicità della rata: mensile. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.

Qualora il contratto abbia durata fino a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Torino n. 2/5522/91 del 30/09/1991, Estesa dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte di Torino con provvedimento n. 60066794 del 17/05/1994). Qualora il contratto abbia durata superiore a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 601/73

<p>Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito, ossia il montante lordo del finanziamento, è pari a _____ euro. • L'importo totale dovuto dal consumatore è composto dalle seguenti voci: • netto erogato: _____ euro i) interessi: _____ euro a) Commissioni di istruttoria per le attività di: Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta del benessere a procedere da parte dell'Amministrazione Terza Ceduta - Eventuali spese per attivazione pratica se richiesta dall'Amministrazione Terza Ceduta- Liquidazione del finanziamento: _____ euro b) Provvigioni all'intermediario del credito per le attività di: Ricerca e Attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente - Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Assolvimento degli obblighi di identificazione connessi al D.Lgs. 231/07 per quanto di competenza - Notifica del contratto presso l'Amministrazione Terza Ceduta - Assistenza al cedente negli adempimenti antecedenti all'erogazione del prestito: _____ euro. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del credito. c) Imposte e tasse: _____ euro d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria: GRATUITE e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto: GRATUITA
<p>Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i></p>	<p>Il Cliente prende atto che il Trattamento di Fine Rapporto rimane vincolato a garanzia del rimborso del prestito.</p>

3. Costi del credito

<p>Tasso di interesse</p>	<p>TAN _____ % (tasso fisso) È calcolato con riferimento all'anno solare composto di 12 mesi uguali. In caso di accodamento di una o più quote, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale della rata, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>TAEG _____ % (tasso fisso). È calcolato a norma del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi riportati di seguito. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cliente e Finanziatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (sezione 3.1 del presente modulo). Del TAEG fanno parte le seguenti componenti (per la cui descrizione si rimanda alla sezione 2 del presente modulo):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Interessi = _____ euro; a) Commissioni di istruttoria = _____ euro; b) Provvigioni all'Intermediario del credito = _____ euro. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del credito. c) Imposte e Tasse = _____ euro; d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria = GRATUITE e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto: GRATUITA
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) un'assicurazione che garantisca il credito 2) e/o un altro Contratto per un servizio accessorio <p><i>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sì: Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il contratto dovrà essere assistito da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). 2) No.

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito	Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all'importo massimo di Euro 20,00.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora pari a zero.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.</i>	Si. Il diritto di recesso si esercita entro quattordici giorni dall'erogazione del finanziamento con l'invio di un'apposita comunicazione al Finanziatore tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo servizioclienti.santander@legalmail.it o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a assistenza.cqs@santanderconsumer.it o fax al n. 011 195.26.118, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Si. Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo - gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturati in sede di conteggio di estinzione. Oltre al rimborso delle voci di cui sopra, il Finanziatore provvederà a rimborsare i seguenti oneri: - Commissioni di istruttoria (v. sezione 3 del presente modulo lett. a); - Provvigioni all'intermediario del credito (v. sezione 3 del presente modulo lett. b). Il Cliente avrà il diritto al rimborso dei predetti oneri secondo la curva degli interessi riveniente dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Interessi"). Al fine di determinare l'importo oggetto di rimborso ai sensi del predetto criterio, verrà calcolato il peso percentuale (x) degli interessi non ancora maturati alla data di rimborso anticipato rispetto (y) all'intero ammontare degli interessi riportati nel Piano di Ammortamento. Tale percentuale verrà poi applicata all'ammontare delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione al fine di determinare la quota rimborsabile.

	<p>- spese per le comunicazioni periodiche (v. sezione 3 del presente modulo lett. d) comunque GRATUITE.</p> <p>Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri alla sezione 3 del presente modulo ivi indicati di cui alle lett. c) Imposte e tasse, e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto (comunque GRATUITE), già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento.</p> <p>Inoltre l'indennizzo per il Finanziatore è pari all'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio/pensione con il Finanziatore.</p> <p>L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del cedente art. 120 quater TUB.).</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	
<p>Diritto a ricevere una copia del Contratto</p> <p>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula.</p> <p>Il consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.</p>	

La/il Sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il __/__/____, codice fiscale _____ dichiara di aver ricevuto copia delle Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori avente n° _____ ed i relativi allegati, precedentemente alla presente richiesta di contratto.

Data _____

IL CLIENTE

Allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" relative alla richiesta di contratto di prestito rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile

[Versione del documento valida dal: 05/2023]

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/ delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	___ %		
Componenti del TAEG:		definizioni:	in caso di estinzione anticipata del prestito:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	___ %	Tasso d'interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
Commissioni di istruttoria	___ €	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica.	Rimborsabili secondo la curva degli interessi riveniente dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Interessi").
Imposte e Tasse	___ €	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili.
Provvigioni all'Intermediario del credito	___ €	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al cliente per attività preliminari alla concessione del prestito.	Rimborsabili secondo la curva degli interessi riveniente dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Interessi").

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

MONTANTE (debito complessivo)	€
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€
COSTI (Imposte e tasse, spese invio lettera conferma contratto trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento)	€
COMMISSIONI E PROVVISORI (Commissione di istruttoria e provvigioni di intermediazione trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto)	€
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente)	€

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL PRIMO ANNO () /12 ^a RATA	
(+) Debito residuo lordo al *	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente	€
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento	€
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO () /24ª RATA	
(+) Debito residuo lordo al *	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente	€
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento	€
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO () /36ª RATA	
(+) Debito residuo lordo al *	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente	€
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento	€
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO () /48ª RATA	
(+) Debito residuo lordo al *	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente	€
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento	€
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	

Assistenza diretta al Consumatore

Il Finanziatore fornisce al Cliente/Consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito offerto sia adatto alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria. Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione del Consumatore per l'esercizio del diritto di recesso, **il Consumatore può rivolgersi ai recapiti di telefono, fax, e-mail, indicati dal Finanziatore nella Sezione 1 del documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 09:00 alle 17:30.**

Il Consumatore ha altresì a disposizione l'assistenza diretta su tutto il territorio nazionale nei locali aperti al pubblico della Rete di Agenti in attività finanziaria e di Intermediari ex. Art. 106 TUB, convenzionati con il Finanziatore.

CREDITO CONSAPEVOLE

Il consumatore potrà effettuare una simulazione in merito alla sostenibilità degli impegni finanziari che eventualmente assumerà, cioè capire se la propria situazione finanziaria è compatibile con la rata che si impegnerà a pagare, consultando sul sito www.santanderconsumer.it la Sezione "Credito consapevole", che rinvia al sito www.monitorata.it, messo a punto proprio a questo scopo da Assofin, l'associazione di categoria degli intermediari finanziari. In caso di difficoltà economiche (perdita del lavoro, impossibilità di pagare una o più rate del finanziamento), il consumatore non dovrà esitare a contattare il Finanziatore, rappresentandogli con precisione e chiarezza la situazione di difficoltà e le relative cause, in modo da verificare con quest'ultimo se vi siano soluzioni che permettano di superare il problema insorto. Il mancato, parziale o ritardato pagamento delle rate può determinare gravi conseguenze per il Cliente. Oltre alla possibile attivazione dei rimedi contrattuali concessi alla Banca e, in particolare, la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione per inadempimento, che comporterebbero il rimborso in un' unica soluzione del credito concesso potrebbero determinarsi: a) ulteriori aggravati economici per il cliente (interessi di mora, applicazione di penali ed altri oneri indicati nel paragrafo 3.1 del SECCI nella Sezione denominata "Costi in caso di ritardo nel pagamento"); b) l'attivazione di procedure di recupero del credito e di procedure esecutive che potrebbero determinare il pignoramento e la successiva vendita dei beni che costituiscono il patrimonio del cliente.

In ogni caso, è opportuno che il consumatore valuti con attenzione l'impegno futuro di adempiere alle obbligazioni del contratto, anche in relazione alle proprie capacità patrimoniali e di reddito.

Per tutelare i propri diritti, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e il mondo bancario. Per sapere come utilizzare questo servizio è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure la Guida pratica disponibile presso le filiali della banca e nella sezione dedicata presente sul sito www.santanderconsumer.it. Al fine di conoscere meglio i diritti e le tutele relative al contratto in oggetto, la invitiamo a consultare le ulteriori Guide pratiche disponibili presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: <https://www.santanderconsumer.it/area-trasparenza>.

DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Ai sensi della legge (art. 125-ter, D. Lgs. N. 385/1993), il Cedente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di erogazione del finanziamento. Il Cedente che recede ne dà comunicazione al Cessionario in-viandogli prima della scadenza del termine di cui sopra un' apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo servizioclienti.santander@legalmail.it o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a assistenza.cqs@santanderconsumer.it o fax al n. 011 195.26.118, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite nei termini contrattuali previsti. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

Che cos'è il prestito su Cessione del quinto dello stipendio?

È un prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato.

Il prestito è regolato dall'art. 1198 Codice Civile, dal Testo Unico 5/01/1950 n° 180 e successivo Regolamento.

Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi.

Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all'intermediario Finanziatore.

L'operazione deve essere assistita, per legge, da polizze assicurative contro il rischio morte e a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, vengono emesse ad esclusivo beneficio del Finanziatore. Per tutte le condizioni assicurative relative alla copertura rischio morte si rimanda comunque alla modulistica contrattuale e di trasparenza fornita dalla Compagnia Assicurativa. Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni del Finanziatore, una anticipazione sul prestito in corso di istruttoria, il cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso. In caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire l'anticipazione eventualmente ricevuta. Per l'anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto di prestito. L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benessere o nulla osta da parte del datore di lavoro e comunque allorquando l'Intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete degli Agenti in Attività Finanziaria, ovvero di intermediari ex art. 106 TUB convenzionati con il Finanziatore. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità: per tale attività, il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto di prestito.

Rischi tipici dell'operazione

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'impossibilità del Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, in quanto il prestito è a tasso fisso;
- la possibilità per l'Intermediario finanziario di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 Codice Civile, ovvero dichiarare risolto ex art. 1456 Codice Civile il contratto nelle ipotesi di mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal contratto.

Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione

- **Finanziamento lordo:** la somma delle rate del finanziamento.
- **Netto ricavo:** l'importo netto da versare al Cliente, è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nel contratto e l'eventuale deduzione della somma da corrispondere per estinzione di precedenti prestiti.
- **Delegazione di pagamento pro-solvendo:** indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il Cliente non è liberato della sua obbligazione sin quando il Cessionario non abbia ottenuto il pagamento.
- **Ammortamento:** piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

- **Ammortamento a scalare:** modello di piano di rimborso detto “alla francese”, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
- **TAN (Tasso Nominale Annuo):** il tasso d’interesse che remunera il capitale erogato, ad interessi anticipati ed attualizzati a scalare mensilmente. È calcolato sul capitale lordo mutuato, considerando l’anno solare composto di 12 mesi uguali.
- **TEG (Tasso Effettivo Globale):** indice valido ai fini delle rilevazioni del tasso usurario, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento.
- **TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale):** il tasso annuo che comprende tutte le spese e gli oneri contrattuali oltre il TAN. È un indicatore sintetico convenzionale del costo totale del finanziamento. Indica il costo del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Calcolato con modalità secondo norma del D.M. del Tesoro 8/7/1992 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12, comprensivo dei costi indicati nel modello delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
- **Interessi di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
- **Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.
- **Commissioni di istruttoria:** costi sostenuti dall’Intermediario per l’espletamento delle attività inerenti la stipula del contratto.
- **Agente in Attività Finanziaria:** il soggetto iscritto nell’Elenco professionale, che propone i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
- **Intermediario ex Art. 106 TUB:** il soggetto iscritto all’Albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
- **Provvigioni dell’intermediario del credito:** corrispettivo per l’attività di intermediazione.
- **Condizioni Generali Assicurative della Compagnia Assicurativa:** il plico delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla copertura rischio morte, fornite dalla Compagnia che rilascia la copertura assicurativa, contenente la specifica modulistica contrattuale e di trasparenza.

Tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi

È parte integrante del presente allegato.

RICHIESTA DI CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

Richiesta CQS n.

Con la presente scrittura privata, fra:

Versione del documento valida dal: 05/2023

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. - IN SEGUITO DENOMINATA CESSIONARIO O MUTUANTE O FINANZIATORE - CAPITALE SOCIALE € 573.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO, SEDE LEGALE CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 33/E, 10126 TORINO, TEL. 011/63.19.111, FAX 011/63.19.119, SITO INTERNET WWW.SANTANDERCONSUMER.IT, INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA SANTANDERCONSUMER@SANTANDERCONSUMER.IT, C.F. 05634190010 - SOCIETA' PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA SANTANDER CONSUMER BANK - P. IVA 12357110019 - NUMERO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE BANCHE: 5496, CODICE ABI: 03191, CODICE CAB: 01000, APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO SANTANDER CONSUMER BANK, CODICE GRUPPO: 3191.4, CAPOGRUPPO DI GRUPPO BANCARIO, SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. MADRID, ADERENTE AL SISTEMA DI GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - ATTO PUBBLICO STIPULATO A TORINO IL 13/04/2006, ROGITO NOTAIO LUIGI MIGLIARDI, REP. N. 11.007/1.921 E REGISTRATO A TORINO IL 14/04/2006,

ed il Sig.	(in seguito denominato "Cedente", o "mutuatario"), C.F.		
nato a	il	residente in	C.A.P.
in Via/Piazza			Documento d'Identità nr
data di emissione	e luogo		valido sino a
Dipendente dell'amministrazione:			

Si conviene e si stipula quanto appresso:

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Il Cedente, con la sottoscrizione della presente richiesta, richiede al Finziatore la concessione di un prestito che intende rimborsare mediante cessione pro solvendo di quote del suo stipendio (di seguito il "contratto" o il "finanziamento"). Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta da parte del Finziatore della presente richiesta di finanziamento o comunque con l'erogazione del finanziamento. La richiesta di contratto è costituita dal modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" contenente le condizioni economiche del finanziamento e dalle presenti clausole contrattuali. Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un'unica soluzione dal Finziatore al Cedente a mezzo bonifico bancario o tramite assegno, da cui viene sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cedente abbia già ottenuto dal Finziatore, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti. Il Cedente si impegna a restituire tale somma mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. L'erogazione avverrà entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del beneplacito del Finziatore dal Cedente e successivamente dal Finziatore da parte dell'Amministrazione da cui il Cedente dipende nonché dopo la conferma da parte della Compagnia della possibilità di attivazione delle coperture assicurative.

2. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO - T.A.N.: il Cedente dipendente da _____, con retribuzione mensile netta di _____, valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo in modo particolare ma non esclusivo al Testo Unico approvato con D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e relativo regolamento D.P.R. 28/7/1950 n. 895 ed agli artt. 1260 e segg. del Codice Civile con particolare riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni non contemplate dall'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario dell'importo lordo mutuato/finanziato di € _____ di cui € _____ per estinzione di precedenti finanziamenti (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del contratto di finanziamento), che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo di nr. _____ quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive di € _____ ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti dal Testo Unico n. 180/50 e successivo regolamento e dall'art. 1198 del Codice Civile. Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è pari a _____ mesi salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 11 e 12. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) del _____ %, lett. (i) indicata al punto 3 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato con riferimento all'anno solare composto di 12 mesi uguali, a scalare mensilmente, pari a complessivi € _____ per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € _____. Il Cedente autorizza il Cessionario a detrarre da detta somma l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento e/o gli importi che il Cedente abbia già ottenuto, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all'operazione oggetto del contratto.

In caso di accodamento di una o più quote, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale della rata, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale.

3. COSTI A CARICO DEL CEDENTE, NETTO RICAVO E DECORRENZA: le somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori": lett. a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all'Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto, sono a carico del Cedente e verranno trattenute dal Cessionario, all'erogazione del finanziamento. Pertanto per effetto delle detrazioni degli interessi di cui al precedente articolo 2 e delle somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori": lett., a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all'Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto, il Netto ricavo del Prestito ovvero la somma effettivamente erogata al Cedente, ammonta ad € _____. Al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all'operazione oggetto del contratto. Il piano di rimborso inizia a decorrere trascorsi trenta giorni dalla data di erogazione, ma può essere soggetto a variazione in base alla tempistica dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende.

4. ASSICURAZIONI: Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). A tal riguardo, ferma restando la facoltà del Cedente di proporre polizze assicurative di propria scelta, purché conformi alle caratteristiche che il Cessionario ha riportato nell'allegato fornito con le Informazioni europee di base sul Credito ai consumatori in fase precontrattuale, il Cedente, mediante la sottoscrizione del presente contratto di prestito, prende atto e riconosce che il Cessionario sottoscrive autonomamente - sopportandone interamente il costo - una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento. Ove non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, il Cedente fornisce il proprio consenso alle suddette coperture e, ove previsto, sottoscrive la documentazione contrattuale predisposta dalla Compagnia di Assicurazione in qualità di soggetto assicurato.

In caso di decesso del Cedente, la polizza vita sottoscritta dal Cessionario estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Cedente salvo i casi previsti dalle condizioni di assicurazione. Al verificarsi di un sinistro garantito dalla polizza Ramo Credito sottoscritta dal Cessionario, per le somme corrisposte a quest'ultimo, la Compagnia di Assicurazione resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Cessionario medesimo nei confronti del Cedente e dei relativi aventi diritto, dell'Amministrazione o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R., del Fondo Pensione e di altro Ente di previdenza obbligatoria.

5. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente contratto è pari a _____ % (TASSO FISSO) ed è indicato al punto 3 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori". È calcolato a norma del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui all'articolo 2 e di tutti i costi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del contratto. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cedente e Cessionario adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 9.

6. TASSO EFFETTIVO GLOBALE: il Tasso Effettivo Globale (TEG) relativo al presente contratto è pari a _____ %: è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge sull'usura, ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

7. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE/MODALITA' DI PAGAMENTO: per effetto della suindicata cessione, l'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 5 di ciascun mese tali importi mensili alla Santander Consumer Bank S.p.A. con bonifico sulle coordinate IBAN IT89 D 03191 01000 00001332738. Il Cessionario potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

8. TABELLA DI AMMORTAMENTO: il Cedente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto su sua richiesta e senza spese una tabella di ammortamento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.

9. INTERESSI DI MORA: nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora al tasso indicato al punto 3.1 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori". Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto dalla scadenza delle singole rate sino al momento del pagamento, e saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. È impregiudicata la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi di legge (art. 1456 comma 2 del Codice Civile).

10. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: il mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto attribuiranno al Cessionario la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile, l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute. In particolare, il Finanziatore si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., richiedendo il risarcimento di eventuali danni patiti, qualora venga a conoscenza di qualsiasi attività, posta in essere dal Cedente, che violi le norme pro tempore in vigore finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come nel caso in cui emerga una violazione o falsa dichiarazione rispetto a quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) in vigore del rapporto contrattuale.

11. ESTINZIONE ANTICIPATA: Il Cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

Se il Cedente rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del Contratto, l'indennizzo per il Cessionario è pari all'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio/pensione con il Finanziatore.

L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 del Codice Civile. - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del Cedente ex art. 120 quater del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 - Testo Unico Bancario (TUB)). Il Cedente che desidera rimborsare anticipatamente il prestito deve effettuare richiesta scritta all'Ufficio Assistenza Clienti di Santander Consumer Bank S.p.A., Corso massimo d'Azeglio 33/E - 10126 Torino (TO), oppure al fax 011 1.95.26.256 o per posta elettronica assistenza.cqs@santanderconsumer.it, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito al Cessionario, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio prescelti. Il Cessionario invierà nei termini di legge via fax, o via posta ordinaria, oppure via mail, il conteggio richiesto e il Cedente potrà effettuare l'estinzione del prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dal Cessionario nel conteggio.

12. DIRITTO DI RECESSO DEL CEDENTE: Il Cedente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di erogazione del finanziamento. Il Cedente che recede ne dà comunicazione al Cessionario inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra un' apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (P.E.C) all'indirizzo servizioclienti.santander@legalmail.it o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a assistenza.cqs@santanderconsumer.it o fax al n. 011 195.26.118, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione di cui a volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro i termini contrattualmente previsti. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

13. TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO: in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto il Cessionario provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.

14. CONDIZIONI DI EROGABILITÀ: il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. L'erogazione avverrà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.

15. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E PENSIONE: la cessione estenderà i suoi effetti sul trattamento di fine rapporto (TFR), sull'eventuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Cedente una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato. A tal fine, il Cedente consente che l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento con esclusivo riferimento al debito residuo. Qualora l'importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Cedente autorizza il Cessionario a estendere gli effetti della cessione sull'assegno di quiescenza qualora sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cedente inoltre, per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di anticipazione del TFR, come previsto dal comma 6 dell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile.

16. CAMBIAMENTO DEL DATORE DI LAVORO: nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cedente dà facoltà ed autorizza sin da ora il Cessionario a trattenere quanto dovuto ai fini dell'estinzione del finanziamento sul TFR, sull'eventuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Cedente una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato liquidate dalla precedente Amministrazione e spettanti al Cedente. Qualora l'importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Cedente autorizza il Cessionario a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto previsto ai sensi dell'art. 15 del presente contratto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a comunicare ogni variazione della sua residenza al Cessionario, nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

17. RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE O DELLA PENSIONE: nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Contratto verrà notificato all'Ente o Istituto erogante la pensione per le restanti quote del piano di ammortamento.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della quota di cessione del quinto della pensione, il Cedente Pensionato è tenuto a versare al Cessionario - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la quota mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato al Cessionario da parte dell'Ente o Istituto erogante la pensione, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della quota prevista contrattualmente da parte dell'Ente o Istituto stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora se previsto dal presente Contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente Pensionato autorizza l'Ente o Istituto erogante la pensione a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Cessionario gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente Pensionato all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla quota contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

18. RICHIAMO ALLE ARMI: in caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventuale altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario.

19. FONDO PENSIONE: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cedente fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza il Cessionario, conferendo a quest'ultimo per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tal fine il presente contratto sarà notificato al fondo pensione cui il Cedente dichiara di aderire. Nel caso in cui il Cedente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

20. PROCEDURE CONCORSALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, il Cessionario potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore del Cessionario e fino a completa estinzione del contratto di finanziamento, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Cedente s'impegna fin d'ora a tenere indenne il Cessionario da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria, nonché per l'ammissione al passivo in caso di fallimento di quest'ultimo.

21. COMUNICAZIONI PERIODICHE: il Cessionario invia gratuitamente al Cedente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Cedente, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga al Cessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del Cedente. Il

Cedente può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Cedente di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione e/o servizio. Il Cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Cedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione come indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

22. RECLAMI: il Cedente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami di Santander Consumer Bank S.p.A., inviando reclamo scritto a Santander Consumer Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Corso Massimo d'Azeglio 33/E - 10126 Torino oppure al fax 011 196 90 923 o per posta elettronica a reclami.cqs@santanderconsumer.it, posta elettronica certificata :reclami.santander@actaliscertymail.it. Se il Cedente non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro **60 (sessanta) giorni**, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cedente potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbi-trobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Cessionario oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati di Santander Consumer Bank S.p.A.. Il Cessionario è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma. Ai sensi della **normativa vigente**, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperienza preventiva del procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

23. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI: Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cedente sono indicate dal Finanziatore nel modulo Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza.

Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cedente per tali comunicazioni. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cedente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB).

Il Cedente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cedente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cedente.

24. FORO, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE: Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cedente-consumatore. Il Cedente elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, la suindicata residenza o alternativamente l'amministrazione dalla quale dipende o altro domicilio da lui segnalato. S'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.

I rapporti fra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

25. IMPOSTE e TASSE: La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cedente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario.

26. PORTABILITA': il mutuatario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del finanziamento originario, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile (art. 120 quater TUB).

L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.

27. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: il Cedente dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto, copia dell'informativa precontrattuale consistente nei seguenti documenti: Informativa sulla privacy; modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori"; Tabella contenente la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali medi (TEGm).

28. CONTROLLI SUL CESSIONARIO: il cedente prende atto che il Cessionario è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma.

29. CESSIONE: Il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cedente potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Cessionario.

Il Finanziatore notifica individualmente al Cedente la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge.

Il Cedente dichiara di aver ricevuto la presente richiesta di finanziamento e dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, conferma, accetta integralmente, senza alcuna riserva, la presente comprensiva del modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" e delle presenti clausole. Chiede quindi a Santander Consumer Bank che gli venga concesso il finanziamento sopra descritto.

La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: <https://www.santanderconsumer.it/area-trasparenza>.

Data

IL CEDENTE

Luogo _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole: art. 1 Conclusione del contratto; art. 2 Condizioni del finanziamento – T.A.N.; art. 3 Costi a carico del Cedente, netto ricavo e decorrenza; art. 4 Assicurazioni; art. 7 Obblighi dell'amministrazione/modalità di pagamento; art. 9 Interessi di mora; art. 10 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto; art. 11 Estinzione anticipata; art. 13 Tempi di chiusura del rapporto; art. 14 Condizioni di erogabilità; art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro, trattamento di fine rapporto (TFR) e pensione; art. 17 Riduzione della retribuzione o della pensione; art. 19 Fondo pensione; art. 21 Comunicazioni periodiche; art. 22 Reclami; art. 23 Determinazione e modifica delle condizioni; art. 24 Foro, elezione di domicilio e legge applicabile; art. 27 Informativa precontrattuale; art. 29 Cessione.

Data

IL CEDENTE

Per autentica delle firme del Cedente
e per conferma della rilevazione dei dati
personali ai sensi di legge (D. Lgs. 231/2007).

IL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL'IDENTIFICAZIONE

Comunicazioni al Cedente – Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno inviate gratuitamente al Cedente a mezzo e-mail al seguente indirizzo

Se, invece, il Cedente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, gratuitamente, potrà farne richiesta mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet www.santanderconsumer.it, sezione Contatti. In ogni momento del rapporto, e con le stesse modalità precedentemente indicate, il Cedente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Data

IL CEDENTE

Il Cliente, in qualità di firmatario/a del presente contratto, nonché di Cedente, dichiara di autorizzare Santander Consumer Bank S.p.A. a stipulare una polizza vita sulla propria persona, ai sensi del 2° comma, dell'art. 1919 del Codice Civile (Assicurazione sulla vita di un Terzo).

A maggior precisazione di quanto sopra, autorizza Santander Consumer Bank S.p.A. ad agire in qualità di Contraente e di Beneficiario della polizza assicurativa stipulata sulla propria vita, confermando di essere mero portatore del rischio, non essendo titolare di obblighi (in quanto non Contraente) rispetto alla polizza, né di diritti (in quanto neppure Beneficiario). In caso di cessione del credito, il presente consenso s'intende esteso all'Istituzione Finanziaria cessionaria, subentrante nei diritti del Finanziatore, se nuova beneficiaria della copertura assicurativa.

Data

IL CEDENTE